



Ministero della cultura

MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA

Regolamento per la riproduzione dei beni culturali in consegna alla Pinacoteca Nazionale di Bologna

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la riproduzione dei beni culturali che la Pinacoteca Nazionale di Bologna ha in consegna, nonché la riproduzione del materiale documentante l'attività di restauro sui beni in consegna, le modalità del rilascio delle autorizzazioni alla riproduzione e al conseguente uso delle immagini stesse, la determinazione e l'applicazione dei corrispettivi di riproduzione e dei canoni di concessione ai sensi del D.M. del 11/04/2023 recante le "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali".

Art. 2 - Disciplina generale

1. La riproduzione dei beni culturali è consentita ai sensi degli artt. 106, 107, 108, 109 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di seguito solo Codice) e nei limiti delle disposizioni in essi contenute e di quelle in materia di diritto d'autore di cui alla Legge 633/1941.

2. L'autorizzazione viene rilasciata dal Direttore dell'istituto museale previa presentazione della richiesta, con l'indicazione di mezzi, modalità e luogo di esecuzione delle riproduzioni (salvo il caso in cui le riproduzioni vengano fornite dall'Amministrazione), finalità e destinazione delle medesime, quantità realizzate e immesse sul mercato, forme di distribuzione. La domanda va inviata all'indirizzo di posta elettronica pin-bo.concessioni@beniculturali.it. Il modello per la richiesta può essere scaricato dal sito web istituzionale della Pinacoteca Nazionale di Bologna.

3. Il procedimento di autorizzazione avrà termine entro 30 giorni dalla data di registrazione al protocollo della domanda. Il richiedente riceverà in risposta l'autorizzazione con le condizioni, l'indicazione degli importi dovuti e l'eventuale documentazione fotografica richiesta (previa ricezione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, ove dovuto).

4. Per richieste inerenti fotografie storiche degli allestimenti della Pinacoteca Nazionale, interventi di restauro e indagini diagnostiche compiute sulle opere prima del gennaio 2020, è necessario rivolgersi all'Archivio fotografico della Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna.

5. Il presente regolamento disciplina due tipologie di autorizzazione per la riproduzione dei beni culturali:

- a) Riproduzioni senza scopo di lucro;
- a) Riproduzioni a scopo di lucro.

6. Non è soggetta ad autorizzazione la libera esecuzione di scatti su beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore, a titolo personale, di studio, ricerca o culturale; la riproduzione deve avvenire con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose (luci e flash), né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi, treppiedi, selfie-stick o altri supporti.

7. Non è soggetta ad autorizzazione la divulgazione, svolta con qualsiasi mezzo e senza scopo di lucro e per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

8. La richiesta di autorizzazione alla riproduzione e all'uso delle immagini non è dovuta per:

- a) giornalisti nell'esercizio del diritto di cronaca;
- b) pubbliche amministrazioni operanti per fini di sicurezza, sanità e ordine pubblico;
- c) riprese dall'esterno delle sedi della Pinacoteca Nazionale di Bologna.



MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA

Via delle Belle Arti, 56 - 40126 Bologna

PEO: pin-bo@cultura.gov.it PEC: pin-bo@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA

9. Per la richiesta di riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio, il richiedente si impegna alla non divulgazione e diffusione al pubblico delle copie ottenute. La violazione di tale impegno comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

10. La trasmissione al richiedente di materiale nella disponibilità dell'Amministrazione non concede il diritto né include la facoltà di riproduzione, se non esplicitamente concessa. L'utilizzazione del materiale acquisito dovrà avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi, con responsabilità esclusiva del richiedente in caso di utilizzo improprio dei materiali trasmessi.

11. Ogni esemplare riprodotto dovrà indicare, nelle forme richieste dal caso, le specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, della bottega o dell'ambito culturale, il titolo, la dimensione, le tecniche e i materiali, la provenienza e la data), la sua ubicazione, nonché la tecnica ed il materiale usato per la riproduzione. Salvo diversa indicazione contenuta nell'autorizzazione, esso dovrà riportare la menzione "©Pinacoteca Nazionale di Bologna, su concessione del Ministero della Cultura", nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo (art. 4 del D.M. 08/04/1994, pubblicato in G.U. n. 104 del 06/05/1994).

12. L'autorizzazione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva e per una sola finalità richiesta, previo accertamento della fondatezza dei requisiti prescritti dalla legge e dietro pagamento del corrispettivo fissato nel tariffario vigente alla data della richiesta. Nessun uso diverso da quello dichiarato nella richiesta di autorizzazione può considerarsi legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione. Usi di tipo diverso devono essere nuovamente autorizzati. Richieste di utilizzo ripetuto nel tempo saranno valutate caso per caso.

13. La violazione di quanto dichiarato relativamente a finalità, destinazione, quantità e modalità delle riproduzioni concesse comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

14. Anche quanto non espresso nel presente atto, è comunque subordinato alla normativa vigente al momento della richiesta in materia di tutela, sicurezza, sanità e alle altre autorizzazioni eventualmente previste dalla stessa.

Art. 3 - Riproduzioni

1. La riproduzione dei beni culturali in consegna alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni, i diritti spettanti agli autori e l'eventualità contemplata all'art. 2, comma 5 del presente regolamento, è oggetto di autorizzazione da parte dell'ente detentore.

2. Le immagini riprodotte in qualsiasi forma e fine non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della domanda, senza preventiva autorizzazione dell'istituto.

3. Le richieste che si riferiscono a casi non specificatamente contemplati dal presente regolamento e dall'accluso tariffario saranno oggetto di esame e accordi specifici di volta in volta.

4. In caso di utilizzazione delle immagini a scopo editoriale, è fatto obbligo di consegnare alla Pinacoteca Nazionale di Bologna da 1 a 5 copie della pubblicazione nella quale l'opera è stata riprodotta, secondo quanto indicato nell'autorizzazione rilasciata. In caso di prodotto editoriale realizzato esclusivamente in formato *e-book* oppure di pubblicazione su periodico, si richiede l'invio in formato pdf del volume o dell'estratto del periodico.

5. Prima della diffusione al pubblico, una bozza del prodotto editoriale realizzato potrà essere richiesto dall'Amministrazione, per una valutazione preventiva. Tale richiesta sarà espressamente indicata nell'atto di concessione.



MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA

Via delle Belle Arti, 56 - 40126 Bologna

PEO: pin-bo@cultura.gov.it PEC: pin-bo@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA

Art. 4 – Corrispettivi di riproduzione e canoni di concessione

1. La riproduzione e l'uso dei beni culturali sono soggetti al pagamento di importi costituiti dai corrispettivi di riproduzione e dagli eventuali canoni di concessione definiti dal presente regolamento ad esclusione delle riproduzioni senza scopo di lucro per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale (articolo 108, comma 3-bis, del Codice).
2. Gli importi dei corrispettivi di riproduzione e dei canoni di concessione sono determinati in ottemperanza al D.M. del 11/04/2023 recante le "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali" e definiti nell'allegato A. Il tariffario (allegato A) è parte integrante del presente regolamento.
3. Il richiedente riceverà le indicazioni dei rimborsi o degli importi dovuti e le modalità per effettuare il pagamento in risposta alla richiesta inviata.
4. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata. A seguito dell'invio dell'attestazione di avvenuto pagamento, si procederà all'invio delle riproduzioni eventualmente richieste.
5. La ricevuta del bonifico o l'attestazione di avvenuto pagamento nella piattaforma PagoPA certificano l'avvenuto pagamento e hanno valore liberatorio per il debitore. Non si emettono fatture, possono tuttavia essere rilasciate su richiesta dichiarazioni che attestino l'avvenuto ed effettivo pagamento.

Art. 5 - Modalità di pagamento

1. Per i richiedenti con domicilio in Italia i pagamenti andranno effettuati tramite la piattaforma PagoPA del Ministero della Cultura (MIC) seguendo le istruzioni presenti nell'autorizzazione rilasciata. Nella causale andrà specificato il numero di protocollo dell'autorizzazione rilasciata.
2. Per i richiedenti con domicilio in paesi diversi dall'Italia i pagamenti andranno effettuati, con spese a carico del richiedente, a mezzo bonifico bancario utilizzando l'IBAN IT 27 Y 02008 02435 000106179538 (BIC SWIFT: UNCRITM1BA2), corrispondente al conto corrente bancario n° 106179538 Unicredit Filiale 31200 (Ugo Bassi) intestato alla Pinacoteca Nazionale di Bologna. Nella causale andrà specificato che si tratta di "Diritti di pubblicazione ed uso", corredandola con il numero di protocollo dell'autorizzazione rilasciata.
3. Copia della ricevuta di pagamento in formato pdf deve essere inviata per e-mail all'indirizzo di posta elettronica pin-bo.concessioni@beniculturali.it.

Art. 6 - Riproduzioni fornite dall'Amministrazione

1. Gli importi dei corrispettivi di riproduzione e dei canoni di concessione previsti per le diverse casistiche sono indicati nel tariffario di cui all'Allegato A). Le richieste che si riferiscono a casi non specificatamente contemplati dal tariffario saranno oggetto di esame e accordi specifici di volta in volta.
2. La fornitura di immagini per fini istituzionali a uffici ed istituti del Ministero della Cultura o ad altri soggetti pubblici o privati per finalità scientifiche o di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro, condivise dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna anche attraverso la stipula di accordi specifici, è gratuita, salvo eventuale rimborso delle spese di riproduzione sostenute dalla Pinacoteca.
3. Sono esenti dal pagamento dei canoni le riproduzioni per le quali siano state stipulate apposite convenzioni ministeriali (cfr. Accordi quadro Ministero della Cultura - Archivi privati).
4. È soggetta a condizioni specifiche la fornitura di immagini per la quale siano stati stipulati apposite convenzioni con la Pinacoteca Nazionale di Bologna.



MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA

Via delle Belle Arti, 56 – 40126 Bologna

PEO: pin-bo@cultura.gov.it PEC: pin-bo@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA

5. La possibilità di riproduzione o digitalizzazione di documenti dell'Archivio Storico e di opere conservate presso il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe sarà valutata caso per caso, in base allo stato di conservazione degli originali. Qualora, a causa dello stato di conservazione dei materiali, l'Istituto non possa garantire il servizio di riproduzione con mezzi propri, lo stesso sarà affidato esternamente e il corrispettivo dovuto sarà determinato sulla base delle tariffe di mercato.

Art. 7- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Pinacoteca Nazionale di Bologna. A decorrere da tale data si intenderanno decadute le precedenti regolamentazioni in materia.



MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA

Via delle Belle Arti, 56 – 40126 Bologna

PEO: pin-bo@cultura.gov.it PEC: pin-bo@pec.cultura.gov.it